

Regolamento dei Cimiteri di Collina d'Oro

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Amministrazione
- Art. 3 Sorveglianza

CAPITOLO II

NORME GENERALI E DI POLIZIA

- Art. 4 Orari d'apertura
- Art. 5 Funzioni funebri
- Art. 6 Accesso ai cimiteri
- Art. 7 Regole all'interno dei cimiteri
- Art. 8 Rifiuti
- Art. 9 Divieto esecuzione lavori nei giorni festivi
- Art. 10 Danneggiamenti o manomissioni
- Art. 11 Contravvenzioni, azioni civili e penali

CAPITOLO III

CAMERA MORTUARIA

- Art. 12 Disposizioni
- Art. 13 Concessione
- Art. 14 Orari di apertura dei cimiteri



CAPITOLO IV

SUDDIVISIONE DEI CIMITERI

Λ .	4 -		i e		
/\ r+	1 h	1/1	lorme	toor	unha
AII	1:)	- 1 \	() I I C	1501	

- Art. 16 Suddivisione dei luoghi di sepoltura
- Art. 17 Distinzione delle sepolture
- Art. 18 Registro inumazioni

CAPITOLO V

CONCESSIONI

- Art. 19 Autorizzazione
- Art. 20 Diritto alle inumazioni, requisiti
- Art. 21 Assegnazione posti
- Art. 22 Campi comuni
- Art. 23 Campi privati, tombe individuali e multiple
- Art. 24 Loculi cinerari
- Art. 25 Termini di concessione
- Art. 26 Rinuncia alla concessione
- Art. 27 Revoca della concessione

CAPITOLO VI

TASSE

- Art. 28 Tasse e tariffario
- Art. 29 Fatturazione

CAPITOLO VII

INUMAZIONI

- Art. 30 Procedura
- Art. 31 Divieti
- Art. 32 Dimensioni delle fosse
- Art. 33 Inumazioni provvisorie
- Art. 34 Urne cinerarie
- Art. 35 Feretri

CAPITOLO VIII

ESUMAZIONI

- Art. 36 Genere d'esumazione
- Art. 37 Esumazioni
- Art. 38 Avviso per esumazioni ordinarie
- Art. 39 Autorizzazione per esumazioni straordinarie



CAPITOLO IX

EDILIZIA FUNERARIA

- Art. 40 Autorizzazione per opere funerarie
- Art. 41 Obbligo minimo di edificazione
- Art. 42 Dimensioni dei monumenti su tombe
- Art. 43 Opere funerarie nei cinerari
- Art. 44 Responsabilità per le costruzioni
- Art. 45 Fondamenta
- Art. 46 Opere non conformi
- Art. 47 Manutenzione
- Art. 48 Tombe abbandonate
- Art. 49 Piantagioni e fiori

CAPITOLO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 50 Applicazione e contestazioni
- Art. 51 Diritto previgente
- Art. 52 Diritto suppletorio
- Art. 53 Abrogazione
- Art. 54 Entrata in vigore



CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei Cimiteri comunali di Agra, di Carabietta e di Gentilino, tenuto conto delle disposizioni cantonali e federali in materia e riservate le competenze del medico delegato.

Art. 2 Amministrazione

- 1 I cimiteri sono di proprietà del Comune di Collina d'Oro.
- 2 L'amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio di Collina d'Oro, tramite i propri Servizi. Il Municipio può far capo a ditte esterne per l'appalto dei lavori di manutenzione, inumazione e esumazione.

Art. 3 Sorveglianza

- 1 La sorveglianza dei tre cimiteri è affidata al Comune di Collina d'Oro e la manutenzione compete ai custodi incaricati dal Municipio.
- a) Il Municipio tramite i propri Servizi ha il compito di:
 - controllare e gestire le sepolture, nonché la manutenzione delle tombe di competenza comunale;
 - sorvegliare i lavori eseguiti da terzi sia per conto dei privati che per conto del Comune;
 - dirigere gli operai nei lavori di manutenzione e di affossamento.
- b) Ai custodi è chiesto di:
 - custodire, pulire e mantenere l'ordine negli spazi comuni (pulizia degli accessi, dei viali e delle scale all'interno del Cimitero, con estirpazione e allontanamento dell'erba ed eventuale spargimento di ghiaietto mancante, nonché la pulizia dei servizi igienici, ecc.,);
 - nello specifico i compiti dei custodi sono regolati dal contratto/mansionario.

CAPITOLO II

NORME GENERALI DI POLIZIA

Art. 4 Orari d'apertura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Art. 5 Funzioni funebri

- 1 Inumazioni, esumazioni e cerimonie funebri devono avvenire di giorno, sono escluse di regola la domenica e i giorni festivi riconosciuti.
- 2 Nel caso in cui si preveda forte affluenza a una cerimonia, le ditte di onoranze funebri sono tenute ad avvisare la Polizia comunale.



Art. 6 Accesso ai cimiteri

- 1 Nei cimiteri si può accedere unicamente a piedi, ad eccezione delle persone le cui condizioni di salute richiedano l'uso di un mezzo ausiliario.
- 2 L'accesso con automezzi può essere permesso, se le condizioni lo permettono, per la costruzione di tombe e di monumenti, previa presentazione del progetto approvato e della relativa autorizzazione comunale.

Art. 7 Regole all'interno dei cimiteri

- 1 Nei cimiteri è severamente vietato ogni atto o contegno indecoroso.
- 2 Nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze si deve osservare un comportamento serio e rispettoso, compatibile con il luogo e astenersi dall'arrecare disturbo ai visitatori.
- 3 Nei cimiteri è vietato vendere oggetti funebri o altri articoli, fiori, piantine, nonché esporre insegne e avvisi pubblicitari.
- 4 È vietato introdurre nei cimiteri animali, in particolare cani, ad eccezione dei cani (guida) appositamente addestrati all'accompagnamento di persone ipovedenti e dei cani di assistenza per persone con disabilità fisiche e mediche riconosciute.

Art. 8 Rifiuti

- 1 Tutti i rifiuti provenienti dalla rimozione di fiori, dalla pulizia e dalla manutenzione delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e depositati nelle apposite vasche.
- 2 I materiali edili provenienti dalle costruzione di privati devono essere sollecitamente rimossi a cura e a spese dell'esecutore dei lavori.

Art. 9 Divieto esecuzione lavori nei giorni festivi

- 1 Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.
- 2 Qualsiasi lavoro da parte di privati deve essere eseguito di regola durante gli orari per i lavori edili e di genio civile. Sono di regola vietati l'esecuzione di lavori dalle ore 18.30 alle ore 07.00, e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nei giorni feriali.

Art. 10 Danneggiamenti o manomissioni

- 1 Il Comune di Collina d'Oro non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori.
- 2 È esclusa ogni responsabilità del Comune di Collina d'Oro in caso di furto.

Art. 11 Contravvenzioni, azioni civili e penali

- 1 Chiunque contravvenga alle prescrizioni di questo regolamento è punibile con una multa da CHF 100.- a CHF 10'000.-. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e ss. della LOC.
- 2 È riservata l'azione civile e penale, segnatamente nei casi di turbamento della pace dei defunti (art. 262 CP) e di danneggiamento (art. 145 CP).



CAPITOLO III

CAMERA MORTUARIA

Art. 12 Disposizioni

- 1 Il cimitero di Gentilino dispone di una camera mortuaria destinata ad accogliere le salme in attesa di inumazione o del funerale.
- 2 L'addobbo funebre ed ogni altro intervento relativo ad accogliere le salme sono completamente a carico del committente.

Art. 13 Concessione

- 1 L'utilizzo della camera mortuaria è soggetto ad autorizzazione da richiedere al servizio designato dal Municipio al momento del decesso.
- 2 L'autorizzazione può essere negata qualora non sia disponibile la camera mortuaria in quanto già in utilizzo.
- 3 L'utilizzo è soggetto ad una tassa applicabile secondo il tariffario del presente Regolamento.

Art. 14 Orari di apertura

- 1 La camera mortuaria, di regola, è accessibile durante gli orari di apertura del cimitero.
- 2 La chiave della camera mortuaria è da richiedere al servizio designato dal Municipio.

CAPITOLO IV

SUDDIVISIONE DEI CIMITERI

Art. 15 Norme tecniche

Le superfici riservate alle inumazioni nei Cimiteri di Agra, Carabietta e Gentilino sono suddivise così come illustrato in dettaglio nelle planimetrie depositate presso il Servizio designato dal Municipio.

Art. 16 Suddivisione dei luoghi di sepoltura

L'area dei cimiteri è così suddivisa:

- a) area riservata alle inumazioni in campi comuni (art. 22):
 - tombe per adulti;
 - tombe per bambini fino all'età di 10 anni;
- b) area riservata alle inumazioni in campi privati, tombe individuali e doppie (art. 23);
- c) cinerario riservato ai loculi privati (art. 24);
- d) ossario, destinato a ricevere in uno spazio comune i resti mortali ridotti a scheletro.



Art. 17 Distinzione delle sepolture

Le sepolture si distinguono in:

- a) gratuite, con concessione temporanea ventennale non rinnovabile (campo comune);
- b) a pagamento, con concessione temporanea ventennale, soggetta a rinnovo ogni 20 anni.

Art. 18 Registro inumazioni

- 1 Il servizio designato dal Municipio è responsabile della tenuta a giorno del registro delle sepolture e delle esumazioni. Ogni attività legata alla deposizione di salme e ceneri o alla loro rimozione deve essere preventivamente notificata al servizio designato dal Municipio.
- 2 Il registro delle inumazioni deve fornire per ogni defunto le seguenti indicazioni:
 - a) dati personali del defunto;
 - b) data dell'inumazione;
 - c) posto assegnato in concessione;
 - d) tipo e durata della concessione;
 - e) generalità e indirizzo del concessionario o del rappresentante dei concessionari.
- 3 Il registro è consultabile presso il Servizio designato dal Municipio a chiunque giustifichi un interesse legittimo.

CAPITOLO V

CONCESSIONI

Art. 19 Autorizzazione

- 1 Nessuna salma può essere tumulata nei tre cimiteri comunali senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.
- 2 L'uso del suolo e dei loculi è inizialmente concesso ai parenti o agli eredi del defunto dietro loro istanza scritta al Municipio.
- 3 Le concessioni sono rilasciate solo dopo decesso avvenuto.
- 4 Le concessioni conferiscono ai concessionari un diritto personale di carattere pubblico all'uso dei posti assegnati limitato alla destinazione cimiteriale, ma nessun diritto reale sul suolo. Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora le aree dei cimiteri dovessero essere destinate ad altri scopi pubblici.
- 5 Se la concessione spetta a una pluralità di persone, i concessionari sono tenuti a designare una persona abilitata a rappresentarli in tutte le pratiche inerenti i diritti ed obblighi derivanti dalla concessione. Ogni cambiamento dell'avente diritto o del rappresentante deve essere notificato al Municipio mediante istanza scritta, corredata dai documenti giustificativi e da generalità e indirizzo del nuovo concessionario o del nuovo rappresentante, ai fini dell'iscrizione dei dati aggiornati nel registro delle inumazioni.



6 Diritti e obblighi derivanti dalla concessione sono trasmissibili per successione o per altro titolo giuridico.

Art. 20 Diritto alle inumazioni, requisiti

- 1 Sono assicurate le inumazioni nei Cimiteri di Agra, Carabietta e Gentilino delle persone:
 - a) morte nel territorio del Comune di Collina d'Oro;
 - b) attinenti di o domiciliate nel Comune di Collina d'Oro al momento del decesso;
 - c) aventi diritto all'inumazione in una tomba privata per disposizione del concessionario notificata al Municipio.
- 2 Per casi particolari e per giustificati motivi il Municipio può concedere l'inumazione a persone che non rientrano nei criteri di cui il cpv. 1.

Art. 21 Assegnazione posti

- 1 L'assegnazione delle tombe e dei loculi avviene nell'ordine di progressione risultante dalle planimetrie dei Cimiteri di Agra, Carabietta e Gentilino.
- 2 I posti rimasti liberi a seguito di esumazione possono essere assegnati, su richiesta, indipendentemente dall'ordine di progressione.

Art. 22 Campi comuni

- 1 Nell'area riservata alle inumazioni in campi comuni i posti sono concessi per la durata 20 anni.
- 2 I posti sono concessi unicamente alle persone che rispettano i requisiti previsti dall'art. 20, cpv. 1, lettera a) e b).
- 3 Per le sepolture si dovrà fare a capo a casse di legno dolce con spessore non superiore a 3 cm.
- 4 È possibile seppellire unicamente una salma per tomba. Vi è la possibilità di inumare delle urne cinerarie, le quali a scadenza della concessione dovranno essere sgomberate a spese dei concessionari.
- 5 Alla sua scadenza la concessione non è rinnovabile; i resti provenienti dalle esumazioni vengono deposti nell'Ossario oppure, se richiesto, possono essere deposti in un loculo o in una tomba privata.

Art. 23 Campi privati, tombe individuali e multiple

- 1 Nell'area riservata alle inumazioni in tombe private, i posti sono concessi per una durata di 20 anni, soggetta a rinnovo ogni 20 anni.
- 2 Almeno un anno prima della scadenza del termine di rinnovo, il Municipio deve chiedere per lettera raccomandata al concessionario o al rappresentante dei concessionari, se intende rinnovare la concessione dietro pagamento della tassa di rinnovo, informandolo sulle conseguenze del mancato rinnovo.
- 3 Quando il Municipio non fosse in grado di identificare il concessionario o il rappresentante, la comunicazione avverrà mediante pubblicazione sul *Foglio ufficiale del Cantone Ticino*.
- 4 In assenza di risposta o di rinnovo, la concessione cessa e il Municipio disporrà per l'esumazione e per la rimozione dei segni funebri.



5 Nelle trombe private vi è la possibilità di inumare delle urne cinerarie. Le stesse devono essere seppellite o integrate nel monumento.

Art. 24 Loculi cinerari

Nell'area riservata ai cinerari, i loculi sono concessi per una durata di 99 anni.

Art. 25 Termini di concessione

I termini di concessione decorrono dal 1° luglio successivo alla data di inumazione e scadono il 30 giugno.

Art. 26 Rinuncia alla concessione

- 1 Nel caso di rinuncia a una tomba o a un loculo cinerario, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato.
- 2 Il posto rimasto libero torna in possesso del Comune di Collina d'Oro.

Art. 27 Revoca della concessione

- 1 La concessione può essere revocata mediante apposita decisione in caso di violazione dell'obbligo di manutenzione previsto dall'art. 47, oppure a fronte di una situazione di stato di abbandono prevista dall'art. 48.
- 2 La revoca non dà diritto al rimborso della tassa di concessione.

CAPITOLO VI

TASSE

Art. 28 Tasse

Le tasse di concessione, di rinnovo, d'occupazione della camera mortuaria e le autorizzazioni sono stabilite dal Municipio, mediante ordinanza, nei limiti definiti dal seguente tariffario:

Tas	Tasse cessioni tombe:					
1)	Cessione tomba campo comuni (art. 22)		gratuita			
11)	Cessione tomba singola campo privato (art. Tassa:	23) da 7'000	a 8'000			
111)	Cessione loculo (art. 24) Tassa:	da 1'000	a 1'500			



IV)	Rinnovo tomba campo privato (art. 23)		
	Tassa	da 1'000	a 2'000
V)	Tassa utilizzo camera mortuaria:		
	a) defunto, con i requisiti secondo art. 20 b) defunto senza requisiti:	da 50	gratuita a 100
VI)	Tassa autorizzazione inumazione (art. 19)	da 50	а 100
VII)	Tassa autorizzazione progetti funerari (art. 40)	da 50	а 100

Art. 29 Fatturazione

- 1 La fatturazione avviene al momento del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.
- 2 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.
- 3 Eventuali reclami sulla fatturazione o altro, devono essere notificati al Municipio entro 15 giorni dalla data d'intimazione.
- 4 La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF e 349 CPC.
- 5 Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

CAPITOLO VII

INUMAZIONI

Art. 30 Procedura

- 1 Nessuna inumazione può avvenire senza la preventiva autorizzazione del Municipio.
- 2 L'istanza deve essere presentata al Municipio in forma scritta tramite il formulario (ottenibile sul portale web www.collinadoro.com o presso gli sportelli di cancelleria) e completa in ogni suo punto.
- 2 Tutte le inumazioni devo essere eseguite durante gli orari di apertura del cimitero (art. 4).

Art. 31 Divieti

- 1 Per le inumazioni è vietato l'uso di casse metalliche segnatamente in zinco; per i campi comuni è vietato anche l'utilizzo di legno duro.
- 2 È vietato il rivestimento interno della cassa in plastica. Il rivestimento interno dovrà essere in materiale biodegradabile.



Art. 32 Dimensioni delle fosse

- 1 Le dimensione delle fosse sono quelle risultanti dalle planimetrie.
- 2 Le fosse devono avere le seguenti profondità:
 - a) private: cm 200 di profondità;
 - b) comuni: cm 160 di profondità.

Art. 33 Inumazioni provvisorie

- 1 Inumazioni provvisorie possono essere autorizzate per un periodo massimo di tre mesi, se giustificate da motivi di necessità, segnatamente in attesa della costruzione della tomba.
- 2 Per le inumazioni provvisorie è richiesta la cassa in zinco, che dovrà poi essere sostituita con una cassa in legno al momento dell'inumazione definitiva.

Art. 34 Urne cinerarie

- 1 Le ceneri del defunto devono essere contenute dentro un'urna cineraria chiusa.
- 2 Esse potranno essere inumate anche nelle tombe (art. 22 e 23).
- 3 In superficie è autorizzata la posa dell'urna cineraria convenientemente ancorata e integrata nel monumento.
- 4 Scaduto il termine di concessione sia le urne inumate nelle tombe che quelle ancorate al monumento dovranno essere ritirate dal concessionario entro tre mesi o potranno essere collocate in un loculo. Le urne non ritirate saranno depositate nell'ossario.

Art. 35 Feretri

- 1 È vietata la sepoltura di più di una persona nella medesima bara.
- 2 É fatta eccezione per la madre e il neonato morti al momento del parto.

CAPITOLO VIII

ESUMAZIONI

Art. 36 Genere d'esumazione

- 1 Le esumazioni sono di tipi: ordinarie o straordinarie.
- 2 Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione a spese del Municipio. In ogni caso qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi venti anni dalla inumazione.
- 3 Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservati i disposti di Legge.



Art. 37 Esumazioni

- 1 I posti rimasti liberi a seguito di esumazione o prima della data di scadenza della concessione ritornano a disposizione del Municipio, senza obbligo di rimborso della tassa di concessione.
- 2 Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni sono riposte nell'ossario.
- 3 A richiesta possono essere collocate nei loculi o nelle tombe a concessione privata a spese degli interessati.
- 4 Le ceneri non ritirate dai concessionari entro tre mesi dalla scadenza della concessione saranno depositate nell'ossario.
- 5 Il Municipio assegna ai concessionari un termine di tre mesi per rimuovere e ritirare tutti i manufatti collocati o costruiti sulle tombe, sulle fosse o nei loculi rimasti privi di spoglie a seguito di esumazione.
- 6 Se i concessionari non provvedessero entro il termine, il Municipio ordinerà la rimozione a proprie spese e la distruzione dei manufatti giudicati privi di valore culturale significativo.

Art. 38 Avviso per esumazioni ordinarie

- 1 La data delle esumazioni ordinarie è pubblicata per un periodo di almeno 30 giorni agli albi comunali e sul Foglio Ufficiale.
- 2 I parenti, per quanto possibile, sono avvertiti singolarmente, con avviso al rappresentante della concessione noto nel registro delle inumazioni.
- 3 L'incaricato comunale iscrive nell'apposito registro le risultanze di ogni singola esumazione sotto forma di verbale firmato dai parenti. In assenza di questi, si riterranno senz'altro come accettate le iscrizioni a registro.
- 4 Le spese relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune di Collina d'Oro.

Art. 39 Autorizzazione per esumazioni straordinarie

- 1 Le esumazioni straordinarie, eseguite prima della scadenza delle concessioni, possono avvenire solo nei seguenti casi:
 - a) dietro ordine dell'autorità giudiziaria competente;
 - b) per necessità di sistemazione dei cimiteri accertata dal Municipio;
 - c) per decisione presa dal Municipio dietro istanza motivata presentata dalla famiglia del defunto;
- 2 Le esumazioni straordinarie prima che siano trascorsi vent'anni dalla inumazione presuppongono il consenso del Dipartimento della sanità e della socialità (Ufficio di sanità) e la presenza di un medico designato dal Municipio.
- 3 Le spese delle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti, salvo nel caso del capoverso 1 lettera b).



CAPITOLO IX

EDILIZIA FUNERARIA

Art. 40 Autorizzazioni per opere funerarie

- 1 La costruzione di tombe e monumenti come la posa di lapidi, croci, piantagioni o altri segni funebri presuppone l'autorizzazione del Municipio dietro la presentazione del formulario d'istanza notifica lavori cimiteriali (ottenibile sul portale web www.collinadoro.com o presso gli sportelli di cancelleria), corredato dal progetto.
- 2 L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono da notificare al Municipio.
- 3 La costruzione di tombe e monumenti deve essere ultimata entro sei mesi dall'inumazione.

Art. 41 Obbligo minimo di edificazione

- 1 Le tombe devono almeno essere provviste di una targa con i dati delle persone decedute e delimitate da cordoli.
- 2 In caso di inadempienza, si provvede all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 42 Dimensioni dei monumenti su tombe

- 1 I manufatti non devono alterare né occultare alla vista i cordoli di pietra che delimitano i viali, neppure se inclusi nell'area concessa in uso.
- 2 La posa di coperture metalliche o altro a protezione dei manufatti è vietata.
- 3 L'altezza massima dei manufatti è di cm 130 per campi privati e di cm 120 per campi comuni; quelli addossati al muro di cinta possono arrivare fino alla corona.
- 4 Le dimensioni massime dei manufatti costruiti o posati su campi comuni è di cm 180 di lunghezza x cm 80 di larghezza.
- 5 Le dimensioni massime dei manufatti costruiti o posati su campi e tombe a concessioni private individuali multiple è di cm 230 di lunghezza x cm 100 di larghezza.
- 6 La lunghezza massima permessa dovrà essere in ogni caso rilevata sul posto. Non si dovrà comunque invadere i cordoli in pietra che delimitano i viali.

Art. 43 Opere funerarie nei cinerari

- 1 Nell'area dei loculi è consentita la posa di:
 - a) una lastra di marmo recante incisi o applicati i dati personali del defunto: nome, cognome, paternità, titoli, data di nascita e di morte;
 - b) una fotoceramica, applicata alla lastra, con la fotografia del defunto;
 - c) un vaso portafiori.
- 2 La posa di vasi, fiori e corone sul pavimento dei viali è vietata, salvo durante le cerimonie funebri e dal 27 ottobre al 5 novembre.



Art. 44 Responsabilità per le costruzioni

- 1 L'esecuzione delle opere deve essere affidata a imprese qualificate, nel rispetto del quadro legislativo in vigore.
- 2 Si ritengono responsabili in solido il concessionario e l'assuntore dei lavori per eventuali inosservanze del presente Regolamento e per danni causati, nel corso dei lavori, alla proprietà comunale e ad opere private.

Art. 45 Fondamenta

Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta, secondo le regole dell'arte.

Art. 46 Opere non conformi

- 1 Il Municipio può ordinare la rimozione a spese del concessionario dei manufatti costruiti o posati in contrasto con l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni stabilite da questo regolamento.
- 2 Se il concessionario non adempisse l'ordine di rimozione entro il termine assegnatoli, il Municipio gli intimerà un nuovo breve termine sotto comminatoria dell'esecuzione sostitutiva.

Art. 47 Manutenzione

- 1 Le tombe, i monumenti, le lapidi e in generale qualsiasi manufatto dev'essere mantenuto sempre in buono stato. La cura e la manutenzione è a carico dei concessionari.
- 2 Se la manutenzione fosse trascurata, il Municipio assegna ai concessionari un congruo termine per rimediare all'incuria sotto comminatoria, in caso di inadempienza, della esecuzione sostitutiva a spese dei concessionari.
- 3 I concessionari sono responsabili dei danni cagionati da difetti di manutenzione.

Art. 48 Tombe abbandonate

- 1 Il Municipio ordina lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati, pubblicando un avviso sul Foglio Ufficiale, agli albi comunali nonché segnalandole sul posto e invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro 1 anno.
- 2 Trascorso infruttuoso il termine, il Comune di Collina d'Oro rientra in possesso della concessione e i resti sono depositati nell'ossario.
- 3 I monumenti funebri e gli accessori, privi di valore culturale significativo, sono rimossi e distrutti.

Art. 49 Piantagioni e fiori

- 1 Sulle aree concesse in uso è permesso piantare fiori, sempreverdi e arbusti di basso fusto, purché mantenuti in modo tale da non ramificare oltre lo spazio assegnato né superare l'altezza di 0.80 m.
- 2 La posa di sempreverdi e arbusti è soggetta ad autorizzazione (art. 40) e comporta gli stessi obblighi stabiliti per i manufatti (artt. 42, 44, 46, 47).
- 3 La spazio tra le fosse deve essere in ogni modo salvaguardato.



- 4 È vietata in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti spinosi.
- 5 Ai privati è vietato collocare intorno alle tombe, sia in terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.
- 6 Nel periodo che va dal mese di maggio al mese di settembre, è vietato lasciare contenitori nei quali può ristagnare dell'acqua; alfine di preservare la lotta contro la zanzara tigre.
- 7 In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, il Municipio provvederà al ripristino secondo le presenti disposizioni o all'estirpazione delle piante a spese dei concessionari.

CAPITOLO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 Applicazione e contestazioni

- 1 Contro i provvedimenti presi dal Municipio è data ai concessionari direttamente toccati, o a chi giustificasse un legittimo interesse, facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei termini previsti di Legge.
- 2 Le norme di questo regolamento prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti di natura testamentaria prese dal defunto.

Art. 51 Diritto previgente

- 1 Diritti ed obblighi connessi alle concessioni accordate in base al diritto previgente sono disciplinati da questo regolamento dal momento della sua entrata in vigore.
- 2 Tutte le concessioni soggette a rinnovo che, al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento, esistono da oltre 20 anni e perdurano di fatto senza più essere state rinnovate in base al diritto previgente, verranno a scadenza qualora i concessionari, interpellati dal Municipio nelle forme e nei tempi stabiliti dall'art. 21, non dichiarassero per scritto, entro il termine di un anno a decorrere dal 1° luglio susseguente l'entrata in vigore di questo regolamento, di voler rinnovare la concessione per 20 anni dietro pagamento della tassa di rinnovo.

Art. 52 Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni le disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.

Art. 53 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.



Art. 54 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Cimiteri del Comune di Collina d'Oro del 17.08.2011 e successive modifiche del 16.09.2013, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 65 del 16.10.2017.

Per il Consiglio Comunale

La Presidente II Segretario Annalisa Leone Pietro Balerna

Gli Scrutatori: Simona Bonvicini Federica Chiry

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni.

Per il Municipio

Il Sindaco Il Segretario Sabrina Romelli Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti Locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione 160-RE-14450 del 06.02.2018.